

N. II/2013 - 25.03.2013

Nota informativa a cura della Segreteria Nazionale

Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma

Presidenti Nazionali: FIGISC: LUCA SQUERI - ANISA: STEFANO CANTARELLI

Segreteria Nazionale: telefono: 06-5866351 - fax 06-58331724

e-mail : figisc@confcommercio.it - anisa@confcommercio.it

sito internet: www.figisc.it

il presente numero si compone di 6 pagine

SOMMARIO DEL NUMERO II SPECIALE «COMUNICAZIONE PREZZI»

OBBLIGO COMUNICAZIONE PREZZI: PROVVEDIMENTO INUTILE E GRAVOSO, ULTERIORE BALZELLO SUI GESTORI

[pagina 1]

COMUNICAZIONE PREZZI: LE INDICAZIONI EMANATE DAL MINISTERO

[pagina 4]

COMUNICAZIONE PREZZI: COSA DEVE FARE IL GESTORE PER ADEMPIERE ALL'ENNESIMO OBBLIGO

[pagina 6]

OBBLIGO COMUNICAZIONE PREZZI: PROVVEDIMENTO INUTILE E GRAVOSO, ULTERIORE BALZELLO SUI GESTORI

Quello dell'obbligo della comunicazione dei prezzi è un «pastrocchio», anche da un punto di vista del suo iter parlamentare, che risale al 2009.

In sede di discussione del disegno di legge su «*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*», la allora Senatrice Anna Rita FIORONI del PD presentò alla Xª Commissione del Senato un emendamento [n. 30.0.8] che, «*sulla falsariga di quanto già avviene in Francia*», istituiva un «*obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato*» [ne abbiamo scritto, e fortemente polemizzato, sul N. 17 di FIGISC ANISA NEWS dell'11 maggio 2009].

La Commissione, sull'onda delle solite tensioni mediatiche sui prezzi, approvò, con la trasversalità delle forze politiche che la componevano, l' emendamento, che, pertanto, divenne un articolo [il n. 51] e parte integrante di una legge molto più complessa e multitematica, che venne infine approvata

alla Camera il 1° luglio ed al Senato il 9 luglio 2009.

Ciò di cui forse non ci si ricorda [lo citiamo qui solo per fare un esempio di come siano tortuosi i riti della politica parlamentare], è che, dopo aver depositato questo «ricordino», sia la Parlamento proponente di tale emendamento, sia la parte politica di sua appartenenza, NON votarono poi la legge – per dissensi su altri contenuti, ovviamente, non su questo specifico tema – né alla Camera, dove votarono contro, né al Senato, dove non parteciparono neppure alla votazione.

La norma rimandava a un «*decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*», ma in effetti fu emanato dal Ministero competente solo il 15 ottobre 2010 [si veda FIGISC ANISA NEWS N. 56 del 2 novembre 2010], e la prima rete di impianti interessata fu quella autostradale, per la quale l'obbligo è infatti in vigore dal 1° febbraio 2011, mentre per tutti gli altri impianti si sarebbe provveduto con successivi decreti.

Infine, a dare la botta finale per il ripescaggio di questa disposizione per tutta la rete distributiva è stata, tanto per cambiare, l'Authority della concorrenza e del mercato [ANTITRUST] che, all'inizio di ottobre 2012, segnalando al Governo, ai Ministeri ed al Parlamento ulteriori misure di liberalizzazione da adottare in generale, in merito al settore distribuzione carburanti, tra gli altri argomenti «*reitera l'auspicio di un tempestivo adempimento*» della realizzazione di una banca dati pubblica dei prezzi [si veda ancora FIGISC ANISA NEWS N. 41 dell'8 ottobre 2012].

Riepilogati questi indispensabili passaggi per fare memoria di un provvedimento che si è tradotto in un ennesimo obbligo a carico di tutti i Gestori, si deve anche ribadire quello che è il giudizio su tale provvedimento.

Questo è un provvedimento [per dirla senza sfumature o mezzi termini] inutile, gravoso, penalizzante, discriminatorio e suscettibile di costituire un ulteriore balzello a carico della Categoria.

INUTILE - La conoscibilità dei prezzi dei carburanti è da decenni già garantita dagli obblighi della cartellonistica sugli impianti e, più di recente, da plurime piattaforme private informative ed applicazioni disponibili su *internet* da un qualunque telefono cellulare, basate su adesione volontaria.

Insomma, si è costruita una ennesima e tardiva «*macchina del nulla*» [obbligatoria e con annesso un regime sanzionatorio!], come spesso avviene in questo strano Paese.



GRAVOSO - Sul singolo Gestore graverà un'ennesima incombenza [in aggiunta a tutte le altre], da espletarsi solo in via telematica e tutt'altro che banale, visti i correlati riflessi sanzionatori, pensata ed imposta superficialmente ed astrattamente anni fa da chi ignorava quale fosse, sia e sarà la varietà dei prezzi e delle modalità di vendita e la loro variazione pressoché giornaliera e variabile nella stessa singola giornata, regolata sulle dinamiche sia del mercato internazionale, sia, e soprattutto, delle continue e mutevoli politiche commerciali di prezzo delle compagnie petrolifere, delle modalità di erogazione, ecc. Tempo

perduto – con rischi onerosi per eventuali errori! – sottratto al lavoro del Gestore, che non è quello di fare il burocrate della comunicazione per conto terzi.

PENALIZZANTE - A «fare» il prezzo non è il Gestore, ma il marchio petrolifero, e l'unica azione che rientra nella possibilità teorica del Gestore [del tutto teorica e solo tale perché la concorrenza ne ha azzerato ogni valore pratico] potrebbe essere la differenza tra prezzo praticato e prezzo consigliato, rigorosamente limitata ad importi che non eccedono il centesimo [non più del 5,5 % del prezzo!] dagli accordi economici. Questo penoso provvedimento penalizza, dunque, il soggetto che non conta nulla nella fissazione del prezzo, imponendogli un obbligo di legge e punendolo in caso di inadempienza.

Una situazione comune in questo settore, in cui le norme valgono solo per la parte più debole, mentre per quella più forte o si fanno norme ad *hoc* [ad esempio, quella sulla cartellonistica che consente alle aziende di esporre il prezzo più basso tra le diverse offerte e modalità di servizio, come è stato unanimemente rilevato dalle Organizzazioni di Categoria (si veda anche FIGISC ANISA NEWS N. 5 dell'8 febbraio 2013)], o si consente di non osservare alcuna norma [si pensi alla mancata contrattazione collettiva ed alla violazione delle norme che la regolano o alla sistematica spoliatura del margine concordato negli accordi, solo per fare qualche esempio], circostanze sulle quali, al contrario di quanto si fa in materia di comunicazione dei prezzi, i Governi non legiferano alcunché e le Authority non segnalano un bel nulla, perché tanto chi se ne frega.

DISCRIMINATORIO - L'aver assoggettato una sola categoria di operatori anche all'obbligo della comunicazione di una sola categoria di prezzi [carburanti], prezzi peraltro già esposti, non

ha l'equivalente in nessuna altra attività di vendita, per la quale l'obbligo si limita alla esposizione. È palese che si tratta di un vincolo «*asimmetrico*» [tanto per usare una terminologia cara all'Antitrust], cioè di una autentica discriminazione e di un eccesso di vincoli, sul cui profilo di legittimità sussistono, più che fondati dubbi, sicure prove di diseguità di trattamento tra attività economiche.



BALZELLO - Sbagliare in buona o cattiva fede, omettere, dimenticare di comunicare [ad esempio, il prezzo va comunicato nuovamente anche nella eventualità che negli ultimi sette giorni dalla precedente comunicazione non sia cambiato] sono circostanze che comportano sanzioni da un minimo di 516,46 ad un massimo di 3.098,74 euro.

Per spiegarlo meglio alle teste d'uovo che hanno proposto, votato ed applicato questa norma: il Gestore, se dovesse pagare queste sanzioni, si mangerebbe il suo margine nominale da un minimo di 13.000 litri ad un massimo di 77.500 litri, e la media di erogato annuo degli impianti italiani è di circa 1,2 milioni di litri.

L'entrata in vigore di questa norma comporterà certo disguidi, problemi di rodaggio e messa a punto, visioni interpretative ed applicative, moltiplicate, peraltro, dal fatto che è sul territorio diffuso – al di là di eventuali buone intenzioni a livello centrale -

che si amministrano le sanzioni; ciò non bastando, ci sarà chi penserà di procedere a generare una ulteriore fonte di entrate locali da sanzioni. Ecco pronta un'altra macchina da balzello!

Concludendo, un provvedimento al quale bisognerà certo per il momento ottemperare, ma che va letteralmente, senza tanti giri di parole, rimosso al più presto ed alla prima utile occasione e con qualunque mezzo, che si tratti di un contenzioso giuridico o di un percorso parlamentare o entrambi che siano.



COMUNICAZIONE PREZZI: LE NORME E LE INDICAZIONI EMANATE DAL MINISTERO

Di seguito si pubblica la scheda resa nota dal Ministero per lo sviluppo economico in relazione al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2013 in materia di COMUNICAZIONE DEI PREZZI [già pubblicata su FIGISC ANISA NEWS N. 7 del 19 febbraio 2013], ora COMPLETA DELLE DATE DI ENTRATA IN VIGORE DELL'OBBLIGO:

**DECRETO 17 GENNAIO 2013 DEL
MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO IN ATTUAZIONE
DELL'ART. 51 LEGGE 2009/99 E DI
MODIFICA DEL DM 15 OTTOBRE 2010**

[COMUNICAZIONE AL MINISTERO DEI PREZZI DEI CARBURANTI A FINI DI PUBBLICAZIONE]

COSA PREVEDONO GIÀ LA NORMA LEGISLATIVA ED IL PRIMO DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO

L'articolo 51 della legge 99/2009, prevedendo l'obbligo di comunicazione dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione al Ministero dello sviluppo economico, ha attribuito al Ministro il compito di individuare i criteri e le modalità per la comunicazione dei prezzi da parte dei gestori e per la loro pubblicazione sul sito *internet* del Ministero.

L'obiettivo principale è quello di migliorare l'informazione al consumatore e di contribuire allo sviluppo della concorrenza ed al contenimento dei prezzi, consentendo, con un onere di comunicazione sostenibile e graduale per i gestori dei punti vendita, scelte più consapevoli da parte dei consumatori basate anche su un più agevole confronto fra i prezzi praticati dai diversi impianti.

Con il primo decreto di attuazione, il D.M. 15 ottobre 2010, sono stati individuati i seguenti criteri generali:

a) CADENZA DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER I GESTORI

- LA PRIMA VOLTA, AL MOMENTO DI PRIMA APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO PER LO SPECIFICO IMPIANTO [quindi, con la decorrenza fissata dal decreto o con l'avvio dell'attività per l'impianto].
- SUCCESSIVAMENTE, IN OGNI CASO DI VARIAZIONE IN AUMENTO.
- COMUNQUE, CON CADENZA SETTIMANALE, ANCHE IN CASO DI ASSENZA DI VARIAZIONI DI PREZZO, ENTRO L' OTTAVO GIORNO DALL'ULTIMA COMUNICAZIONE.

b) MODALITÀ DI VENDITA

- Se esistono contemporaneamente più forme di vendita, L'OBBLIGO DI COMUNICA-

ZIONE È PRIORITARIAMENTE RIFERITO AL PREZZO DI VENDITA SELF SERVICE.

Il D.M. 15 ottobre 2010, rinviando la graduale e completa estensione dell'obbligo a successivi decreti ministeriali, ha a suo tempo previsto l'immediata applicazione dell'obbligo di comunicazione solo agli impianti situati sulle tratte autostradali, riferendo in tal caso l'obbligo a tutte le tipologie di carburanti.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL NUOVO DECRETO MINISTERIALE

Il nuovo decreto non modifica nulla rispetto alle modalità di adempimento dell'obbligo per i gestori e, a regime, nemmeno per le tipologie di carburanti e le modalità di vendita cui tale obbligo è riferito. **Stabilisce solo le decorrenze dell'estensione dell'obbligo di comunicazione dando priorità, nella fase transitoria, ad elementi che possano promuovere carburanti eco-compatibili e modalità di rifornimento a minori costi.**



**MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO**

DA QUANDO SCATTANO I NUOVI OBBLIGHI ED A CHI/COSA SI APPLICANO

L'estensione dell'obbligo di comunicazione decorre dalle **seguenti date successive alla pubblicazione del decreto sul sito**

internet del Ministero dello sviluppo economico.

FASE I

Ampliamento ai distributori di carburanti della **rete stradale statale** secondo le seguenti decorrenze:

- ✓ **VENERDÌ 19 APRILE**, per gli impianti che vendono solo gpl o metano o anche gpl o metano;
- ✓ **MARTEDÌ 18 GIUGNO**, per gli impianti che vendono benzina o gasolio, solo con modalità self service o anche con modalità self service, ma durante l'intero orario di apertura;
- ✓ **GIOVEDÌ 18 LUGLIO**, per i restanti impianti della rete stradale statale.

FASE II

- ✓ **LUNEDÌ 16 SETTEMBRE**, ampliamento a tutti i restanti distributori, per tutta la rete stradale, anche urbana, senza distinzioni di tipologie di carburanti e di forme di vendita.

NOTA DI REDAZIONE:

Per l'individuazione di quali strade ricadano nella rete statale e quali no [obblighi decorrenti dal 18 luglio nel primo caso e dal 16 settembre nel secondo], si può consultare l'indirizzo *internet*

<http://www.stradeanas.it/index.php?/strade/consistenza/index>

COMUNICAZIONE PREZZI: COSA DEVE FARE IL GESTORE PER ADEMPIERE ALL'ENNESIMO OBBLIGO

Di seguito si pubblicano le **ISTRUZIONI PER I GESTORI**, pubblicate dal Ministero per lo sviluppo economico sul sito dell'OSSERVATORIO PREZZI E TARIFFE, al seguente indirizzo internet:

http://osservaprezzi.mise.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=272

ISTRUZIONI PER I GESTORI

Attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante «Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti». Decreto Ministeriale 15 ottobre 2010 [pubblicato nella GU del 26 novembre 2010, n. 277] e Decreto Ministeriale 17 gennaio 2013 [pubblicato nella GU n. 63 del 15 marzo 2013].

ISTRUZIONI

Al fine di realizzare una corretta trasmissione e ricezione delle comunicazioni dei prezzi di cui all'art. 51 della L. 99/2009 e relativi decreti attuativi, i soggetti interessati dall'obbligo di pubblicizzazione, sono tenuti ad osservare le seguenti procedure.

1) SOGGETTI DESTINATARI DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E RESPONSABILITÀ RELATIVA ALLA FISSAZIONE DEI PREZZI

La norma individua nel **gestore dell'impianto**, il destinatario dell'obbligo a comunicare i prezzi di vendita praticati al pubblico, relativamente ai carburanti per autotrazione.

Il gestore, ai sensi della normativa di riferimento, resta **unico responsabile** della fissazione finale dei prezzi dei carburanti erogati presso il proprio distributore e destinatario dell'obbligo di trasmissione degli stessi, a prescindere dalle modalità di invio delle informazioni sui prezzi [ovvero mediante accesso diretto al sito del Ministero,

delega a terzi o trasmissione mediante piattaforma di terzi].

2) DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Da febbraio 2011 l'obbligo di comunicazione aveva interessato i soli impianti autostradali, con il nuovo DM 17 gennaio 2013, considerato che lo stesso è stato pubblicato sul sito *internet* del Ministero il 20 marzo 2013, **le decorrenze degli obblighi sono così stabilite:**

- ✓ dal **19 aprile 2013** per gli impianti situati lungo strade statali che vendono GPL o metano o anche GPL o metano
- ✓ dal **18 giugno 2013** per gli impianti lungo le strade statali che vendono benzina e gasolio in modalità self-service anche durante l'orario di apertura dell'impianto
- ✓ dal **18 luglio 2013** per tutti gli impianti lungo le strade statali
- ✓ dal **16 settembre 2013** per tutti gli altri impianti



Rimane ferma la possibilità di avviare la comunicazione dei prezzi per qualsiasi tipo di impianto su base volontaria in qualsiasi momento, a prescindere dalla decorrenza dell'obbligo. Con l'avvio della comunicazione su base volontaria, si assumono tutti gli impegni [veridicità e periodicità] della comunicazione obbligatoria anche per il periodo per cui ciò non sarebbe stato obbligatorio.

3) OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

E' fatto obbligo di comunicare i seguenti dati:

- ✓ i prezzi praticati per **tutte le tipologie di carburanti erogati**;
- ✓ con esclusivo riferimento ad **una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato** e, se tale forma di vendita è presente presso l'impianto interessato **durante l'intero orario di apertura** e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi **self service** e senza avvalersi dell'operatore.

Su base volontaria possono essere comunicati anche i prezzi relativi ad altra forma di vendita. Le eventuali comunicazioni volontarie, una volta presentate e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.

I prezzi devono essere comunicati con tutte le cifre decimali effettivamente applicate. Gli stessi prezzi sono resi disponibili agli utenti che consultano il sistema a fini di informazione con arrotondamento al centesimo di euro superiore.

Si ricorda che **i prezzi comunicati devono essere veritieri**, il sistema restituisce un avviso nel caso di inserimento di prezzi palesemente inverosimili.

4) CADENZA DELLA COMUNICAZIONE

L'obbligo è individuato esclusivamente con riferimento:

- a) alla **comunicazione iniziale**;
- b) a **comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale**, da effettuare in ogni caso di variazioni di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, **entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata**;
- c) alla **comunicazione**, almeno **contestuale** all'applicazione, di **tutte le variazioni in aumento** praticate rispetto all'ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla de-

correnza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.

Su base volontaria il sistema consente anche di inserire una programmazione di prezzi relativa a differenze di orario o settimana. La programmazione è resa visibile solo al momento di validità e ciò può essere utile per rendere i prezzi visibili ai consumatori sempre aggiornati, limitando l'inconvenienza di comunicazione.

5) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI PREZZI

Attualmente è ammessa esclusivamente un'unica modalità telematica di trasmissione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico mediante l'utilizzo dell'applicativo raggiungibile all'indirizzo

<https://carburanti.mise.gov.it>



Con il nuovo decreto del 17 gennaio 2013 è stata eliminata la possibilità di invio dei prezzi tramite PEC. Il Ministero ha installato un sistema per la continuità operativa e, qualora si verificassero problemi perduranti, i gestori verranno informati circa la sospensione temporanea degli obblighi di comunicazione.

Nel caso di messa a disposizione di piattaforme di terzi, sulla base di convenzioni tra il Ministero e i soggetti individuati, le

piattaforme in questione dialogano direttamente con il sistema del Ministero.



7) ATTESTAZIONE DELLA CORRETTA TRASMISSIONE DEI PREZZI E CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO

A seguito della comunicazione dei prezzi il sistema genera automaticamente un'attestazione dell'invio [una ricevuta in formato pdf che viene archiviata nella sezione Ricevute del sistema] e che comprova l'avvenuta trasmissione anche nei casi di controllo successivo.

Come stabilito dall'art. 51 L. 99/2009 in caso di omessa comunicazione o di prezzo praticato alla pompa superiore a quello comunicato si applica la sanzione di cui all'art. 22 del d.lgs. 114/1998 con le modalità lì indicate.

Il sistema invia in automatico un messaggio di posta elettronica certificata di avvertimento qualora siano trascorsi più di otto giorni dall'ultima comunicazione dei prezzi.

Pertanto, al fine di monitorare *in loco* l'effettivo adempimento **il Ministero può sulla base dei riscontri ottenuti dal sistema segnalare al Comune territorialmente competente il mancato aggiornamento dei prezzi.**

8) PRIMO ACCESSO: MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO

La procedura di accreditamento [o registrazione] viene effettuata direttamente, ed unicamente online, grazie all'integra-

zione del sistema con il Registro delle imprese.

In altri termini, per adempiere agli obblighi previsti dalla L. 99/2009 con il nuovo sistema non è necessario inviare alcun documento al Ministero in quanto il sistema, dopo l'accreditamento e in fase di configurazione dell'area di servizio, consente di acquisire tutte le informazioni già depositate in Camera di commercio.

Pertanto, prima dell'accredito, qualora si ritenesse che la situazione della propria impresa sia variata rispetto a quanto risulta nel Registro imprese, si suggerisce di provvedere ad aggiornare la situazione presso la Camera di Commercio di competenza.

Sono previste due modalità alternative per effettuare l'accreditamento:

- ✓ mediante Carta Nazionale dei Servizi
- ✓ mediante Posta elettronica certificata.

Si rammenta che un **indirizzo di Posta elettronica certificata**, è già reso **obbligatorio** per le società di capitali e le società di persone a decorrere dal 29 novembre 2011 [decreto legge 29.11.2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2], e che l'articolo 5 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 [convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012, n. 221] ha previsto l'obbligo della PEC e anche per le imprese individuali dal 20 ottobre 2012 per le nuove imprese ed entro il 30 giugno 2013 per quelle già esistenti al 20 ottobre 2012. Si segnala che per l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata ci si può avvalere dei gestori autorizzati, il cui elenco è disponibile all'indirizzo web

www.digitpa.gov.it

L'accREDITAMENTO è l'unica fase non delegabile e deve essere **compiuto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa.**

Una volta completata la fase di accreditamento, il legale rappresentante può effettuare due tipi di **deleghe**: per la configurazione dell'area di servizio e/o per la comunicazione dei prezzi. [L'autorizzazione per l'utilizzo delle piattaforme di terzi è, viceversa, attualmente disponibile solo per gli impianti autostradali].

Anche queste operazioni vengono effettuate completamente *online* senza necessità di inviare al Ministero altre comunicazioni.

Dopo aver effettuato l'accreditamento, può essere effettuata la **configurazione dell'area di servizio** [anche da un delegato] e avviare la **comunicazione dei prezzi** [anche da un delegato].

Per i dettagli operativi si rimanda al MANUALE delle istruzioni operative

[disponibile sempre all'indirizzo *internet* http://osservaprezzi.mise.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=272

ma anche sul sito www.figisc.it e comunque allegato al presente numero di FIGISC ANISA NEWS]

9) TRATTAMENTO DEI DATI

I dati trasmessi al Ministero dello sviluppo economico saranno trattati ed utilizzati nei limiti e nei modi previsti dalla legge, comunque strettamente connesse e strumentali agli adempimenti connessi alle finalità dell'art. 5 L. 99/2009 e disposizioni attuative.



CAMPAGNA RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE ANISA 2013

Il Presidente Nazionale ed il Consiglio Direttivo della **ANISA CONFCOMMERCIO** ricordano che è in corso la campagna di rinnovo delle quote associative – **anno 2013** – ed invitano caldamente i Soci a volervi provvedere ed a far crescere l'associazionismo ANISA.

Il contributo [60 euro per milione di litri erogati] può essere versato sul relativo conto ANISA, corrente presso la

**Banca di Credito Cooperativo di
Roma, Agenzia 132, ABI 08327 CAB
03247 c/c 47294.**

Il codice IBAN è:

**IT 32 I 08327 03247
000000047294**

